



Difensore Civico
Garante del Contribuente
Garante dei Detenuti

Milano, - 9 SET. 2009

Prot. n. 07/7.2.1/23- 03949
MTC

Sig.
ANTONIO IOSA
Responsabile Sezione Lombardia
Associazione Italiana Vittime del
Terrorismo e dell'Eversione Contro
l'Ordinamento Costituzionale
dello Stato
Via dei Frassini, 39
20156 MILANO

**OGGETTO: esenzione partecipazione a spesa sanitaria ex art. 9 L. n. 206/2004 -
chiarimenti**

Le trasmetto copia della nota pervenuta a questo Ufficio in data 21.08.2009 dalla
Direzione generale Sanità della Giunta regionale, relativamente alla questione di cui
all'oggetto (all. 1).

Con i migliori saluti

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

(Massimiliano Della Torre)

All. 1

Prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (ex DPR 7.11.2001 n. 465)	P03
Prestazioni medico legali ai naviganti in ambito SASN <i>(NOTA: le prestazioni medico legali erogate gratuitamente ai naviganti marittimi ed aerei iscritti al SASN (DM 22.1.1984), ivi comprese le prestazioni specialistiche e diagnostiche connesse alla formazione del giudizio medico legale che sono: visita preventiva di imbarco, visite periodiche biennali di idoneità, visite di rilascio o rinnovo licenze e attestati aeronautici, esami richiesti da Commissione medica permanente 1 grado, esami richiesti da IML per visita straordinari, visita imbarco per malattia, emissione giudizio idoneità/inidoneità al lavoro)</i>	PML
Vittime della criminalità organizzata (L.302/1990) e vittime del dovere e familiari superstiti (ex DPR 07.07.2006 n. 243)	V01
Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità e loro familiari (ex art. 9 L. 03.08.2004, n. 206)	V02
Prestazioni ambulatoriali urgenti o comunque essenziali ai cittadini extraUE, non in regola con le norme di ingresso e soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti (art. 35 c.3 D.Lgs. 25.07.1998 n. 286; art. 43 c.4 DPR 31.08.99, n. 394) <i>(NOTA: Il codice va usato quando il cittadino straniero assistito (di norma tramite di tessera STP) non goda ad altro titolo dell'esenzione alla partecipazione alla spesa (es. gravidanza, malattia cronica, ecc.)</i>	X01
Terapia del dolore severo <i>(NOTA: Per l'applicazione di tale esenzione si è in attesa di chiarimenti da parte del Ministero della Salute)</i>	TDL

b) Attivazione dell'esenzione per malattia e condizione.

- condizioni che non prevedono il codice esenzione sulla Salus card:** per la prescrizione di prestazioni afferenti alle tipologie (X01; M52; D06; D01M; PML; X01 e P03) si attiva direttamente il medico che, riconosciuta la condizione o malattia che dà titolo all'esenzione, appone il relativo codice nell'apposito spazio della ricetta del SSN;
- condizioni che prevedono il codice esenzione sulla Salus card:** per le tipologie V01; V02, il Distretto rilascia all'assistito la Salus card aggiornata del relativo codice di esenzione, a fronte dell'esibizione di idonea documentazione (allegato al fascicolo sanitario individualizzato).

NOTE: Per le condizioni o patologie di cui al punto b)-1. condizioni o patologie senza tessere di esenzione non sono previste liste di esami o prestazioni ambulatoriali per le quali è previsto il monitoraggio o la cura delle condizioni medesime, pertanto l'individuazione delle prestazioni erogabili in esenzione sono rimesse al medico prescrittore purchè rispondenti ai criteri di appropriatezza e di efficacia. Per le condizioni di cui al punto b)-2. condizioni con tessera di esenzione l'esenzione è estesa a tutte le prestazioni sanitarie previste dai vigenti LEA.

c) Esenzione V02: modalità e limiti di utilizzo:

V02: tale esenzione, rilasciata alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché ai loro familiari, è valida per la totalità delle prestazioni. Con una disposizione contenuta nella finanziaria per il 2008 (L.244/2007 art. 2 comma 106), è stato inoltre esteso a tali soggetti il beneficio riservato agli invalidi di guerra, che prevede l'erogazione gratuita dei farmaci di classe C e C-bis a l'esenzione dal pagamento della quota differenziale tra il medicinale a prezzo di riferimento e quello a prezzo superiore, per i medicinali a brevetto scaduto. Il medico che ritiene indispensabile per il suo paziente prescrivere medicinali altrimenti non concedibili, appone nell'apposito spazio della ricetta il codice V02 ed attesta a fianco della prescrizione l'indispensabilità dei medicinali tramite la dicitura V.T. e la **controfirma** (in analogia a quanto previsto per gli invalidi di guerra). Il farmacista provvede alla spedizione della ricetta a carico del SSN, solo a fronte della contemporanea assenza degli elementi suddetti.

